



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 06/04/2023

OGGETTO: NON CONFORMITÀ DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO. DIVIETO DI UTILIZZO DELL'ACQUA PER SCOPI POTABILI E ALIMENTARI NELLE FRAZIONI DI MASSAMA, NURAXINIEDDU E DONIGALA FENUGHEDU

Il Sindaco

premesso che la ASL di Oristano con nota prot. PG/2023/15230 del 05/04/2023 registrata al protocollo di questo Ente in data 06/04/2023 al n. 22507 ha comunicato che l'Ente gestore Abbanoa S.p.A. (nota prot. PG/2023/15192 del 05/04/2023) informava la stessa che in relazione alla qualità dell'acqua erogata nell'abitato del Comune di Oristano (frazioni di Massama, Nuraxinieddu, Donigala Fenughedu) sono state evidenziate non conformità ai requisiti minimi per i valori di parametro stabiliti nell'allegato I parti A e B del d.lgs. 18/2023 (che abroga il d.lgs. 31/2001) nelle acque da loro campionate in data 03/04/2023;

dato atto che con la predetta nota la ASL ha comunicato inoltre di aver effettuato le valutazioni di competenza proponendo al Sindaco quanto segue:

- l'emanazione di un'ordinanza cautelativa che vieti l'utilizzo dell'acqua per scopi potabili e alimentari nelle frazioni di Massama, Nuraxinieddu e Donigala Fenughedu mentre sono consentiti gli usi domestici e per l'igiene della persona;
- la divulgazione del provvedimento ai consumatori interessati con le modalità ritenute più tempestive ed efficaci;

considerato pertanto che si rende necessario, per la tutela della pubblica salute, adottare apposita ordinanza cautelare contingibile e urgente che disponga il divieto dell'utilizzo dell'acqua per scopi potabili e alimentari nelle frazioni di Massama, Nuraxinieddu e Donigala Fenughedu;

evidenziato che l'utilizzo dell'acqua è consentito per i soli usi domestici e per l'igiene della persona;

ritenuto di dover provvedere in merito dando seguito alla richiesta della ASL di cui sopra;

visto l'art. 50 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267;

ordina

dalla giornata odierna e fino a nuova comunicazione il divieto dell'utilizzo dell'acqua per scopi potabili e alimentari nelle frazioni di Massama, Nuraxinieddu e Donigala Fenughedu. È consentito l'utilizzo dell'acqua esclusivamente per gli usi domestici e per l'igiene della persona.

L'Ente gestore Abbanoa S.p.A. avrà cura di garantire ai consumatori interessati dal presente provvedimento adeguato servizio sostitutivo di fornitura di acqua potabile nel modo più efficace (autobotti e/o punti di prelievo agevolmente raggiungibili ed accessibili ecc.) al fine di ridurre al minimo i disagi alla popolazione e in particolare alle fasce più deboli e darne opportuna informazione all'utenza interessata (entro 24 ore).

La presente ordinanza è trasmessa alla Prefettura di Oristano, alla Polizia Municipale, alle altre Forze dell'Ordine e alla Direzione Generale della Protezione Civile Regionale.

Il presente provvedimento è altresì divulgato ai Cittadini con le opportune modalità mediante avvisi pubblici, comunicazioni agli Organi di informazione, affissione all'Albo Pretorio e tramite la pubblicazione sul sito web dell'Ente.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero
- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Sindaco

SANNA MASSIMILIANO / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)